

Associazione Nazionale Alpini

Sezione INTRA

* * *

**Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) varato dal CDS il 7.11.2017
Approvato da Assemblea dei delegati 24.11.2017 ratificato da CDN il 9.12.2017**

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

La Sezione di INTRA dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il 28/03/1920 in base all'articolo 21 dello Statuto, ha sede in VERBANIA INTRA, e giurisdizione in parte del territorio della provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA e in parte della provincia di NOVARA
Essa ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell'Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell'art 2 dello Statuto dell'ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statuari.

In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita "libretta" allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all'inizio di ogni anno sociale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno componente del C.D.S..

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell'art 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria



documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo.

Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Unitamente alla tessera associativa, la Sezione attraverso i gruppi, consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all'aspirante socio per iscritto.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N.

Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, su proposta dei gruppi interessati, sono iscritti alla Sezione senza la qualifica di socio ordinario, con la procedura di cui all'art. 8 bis del Regolamento Nazionale. Essi vengono, iscritti quali Aggregati e quali "Amici degli Alpini".

In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino, salvo ne abbiano altrimenti maturato il diritto. Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale. La loro attività è limitata all'ambito della sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal C.D.S.

Su proposta del C.D.S., l'Assemblea Sezionale determina la quota annuale per gli Aggregati e per gli Amici degli Alpini. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione dell'aggregato o dell'Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 6

L'ammissione degli aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata. L'Aggregato ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.

Articolo 7

All'Aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di "Amico degli Alpini". La proposta, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, potrà essere formulata da due soci ordinari e dovrà essere controfirmata dal capogruppo. Sarà, poi, valutata dal C.D.S., previo parere della Giunta di Scrutinio.



L'eventuale decisione di rigetto della domanda per "Amico degli Alpini" non dovrà, necessariamente, essere motivata. L'opera per la quale l'aggregato dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l'Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni. L'Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti (ed indicati nell'allegato (01) del Regolamento Nazionale), espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto. Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo, inquadrati in un unico blocco nella Sezione o nei rispettivi Gruppi, indossando il copricapo previsto.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati della Sezione
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti,
- e) la Giunta di Scrutinio,

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Articolo 9

L'Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione. Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art.25 dello Statuto

L'Assemblea è indetta:

- a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:

il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario,

ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti,

ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art 31 dello Statuto.

Articolo 10

L'Assemblea sezionale dei Delegati (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i capi gruppo tramite posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di apporre il timbro datario sull'avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.

È vietata l'indicazione della voce "Varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea, sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.



Articolo 11

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.

Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all'Assemblea un delegato ogni 20 soci o frazione superiore a 10

I Gruppi che non raggiungono i 30 soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere Delegati all'Assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.

Il Capogruppo, purché non incorra nell'esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da altro socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.

Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo Gruppo mediante delega scritta.

Articolo 12

L'Assemblea Ordinaria dei Delegati della Sezione è convocata per:
discutere e deliberare:

1. la relazione morale del Presidente della Sezione
2. il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
3. il bilancio preventivo
4. la relazione dei Revisori dei conti
5. le relazioni delle varie commissioni sezionali
6. le quote sociali per l'anno successivo
7. altri argomenti all'ordine del giorno

eleggere:

- Il Presidente della Sezione
- I Consiglieri Sezionali
- I Revisori dei conti
- I componenti la Giunta di scrutinio
- I Delegati all'Assemblea nazionale (art 14 dello Statuto)

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 13

L'Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati.

In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.


L'Assemblea nomina un proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Articolo 14

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.



Il mandato del Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per altre due volte consecutive. Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa. Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d'età. Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 15, il loro mandato dura un triennio e sono rieleggibili. Ogni anno 1/3 del Consiglio Direttivo Sezionale decade e deve essere rinnovato. I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, ed i componenti della Giunta di Scrutinio, tre effettivi, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altre due volte consecutive. Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 15

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale,
- c) convoca e può presiedere le Assemblee.
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.,
- e) nomina i tre Vice Presidenti, di cui uno vicario
- f) presiede il Comitato di Presidenza,
- g) convoca e presiede il C.D.S.,
- h) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo,
- i) è il responsabile del Nucleo di Protezione Civile della Sezione,
- l) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale,

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i tre Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 16

Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 15 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all'uopo l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato.

Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.



Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale non consigliere, il rappresentante del G.S.A. (Gruppo Sportivo Alpini), il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Responsabile Operativo dell'unità di Protezione Civile, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Tesoriere, i documenti contabili.

Articolo 17

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina, tra i consiglieri, i Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti, un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.

Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza al quale il C.D.S. nel corso della prima riunione può delegare parte dei propri poteri, per il normale andamento della Sezione.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, può altresì nominare il Segretario Sezionale e ne fissa i compiti. Il Segretario Sezionale partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.

Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionale quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.

Articolo 18

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

L'ultimo punto all'ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.

Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Articolo 19

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.

Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Delegati ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito.



Articolo 20

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 21

Tutti i Soci ordinari della Sezione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Articolo 22

Come previsto dall'Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili. La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.

Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico - amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.

Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico - amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell'incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica, l'apertura d'ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 23

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Delegati della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 dicembre.

Articolo 24

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

Articolo 25

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione deve:

- essere iscritto all'ANA come socio ordinario ed in regola con le quote sociali all'atto della candidatura;
- formalizzare la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si svolgerà l'Assemblea sezionale.
- La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato.

Articolo 26

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea sezionale, corredate dal nulla osta



del rispettivo capogruppo (tramite il Vice Presidente sezionale responsabile dei gruppi di competenza).

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il 20 gennaio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 27

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Qualora si determini vacante un posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.

Articolo 28

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 29

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S. La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo Aggregato o Amico degli Alpini, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Amico degli Alpini o di un Aggregato non deve essere motivata. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Delegati, ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituto.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria

ANNO SOCIALE E BILANCI

Articolo 30

L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S. almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE

Articolo 31

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l'iniziativa e ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.



I Gruppi sono articolazioni della Sezione dotati di autonoma legittimazione negoziale, patrimoniale, finanziaria e fiscale. La Sezione non risponde delle obbligazioni contratte dai Gruppi anche se preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

Articolo 32

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso.

(L'Assemblea nomina tra i soci del Gruppo i Delegati all'Assemblea Sezionale).

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Ove il Capogruppo venisse a mancare o si trovasse nell'oggettiva impossibilità di esercitare la carica, il vice capogruppo o, in mancanza, il consigliere più anziano d'età si assumerà il compito di indire nel più breve tempo possibile l'Assemblea per la sostituzione del capogruppo.

Articolo 33

Tra il 1° gennaio di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso;
- b) determinare la quota associativa per l'anno successivo,
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo,
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo.

L'Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Articolo 34

L'Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capo Gruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 35

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capo Gruppo trasmette al C.D.S. entro il 10 febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo e i nominativi dei delegati designati a rappresentare il gruppo alla assemblea sezionale.

Articolo 36

Entro il 15 settembre di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

Articolo 37

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dallo Statuto.



GIORNALE SEZIONALE

Articolo 38

Il giornale della Sezione è il "O U RUMP O U MOEUR" (nel seguito indicato anche come "giornale sezione").

Il Presidente Sezionale nomina previo parere consultivo non vincolante del C.D.S., il direttore del giornale sezione che resta in carica per 1 anno.

È compito del giornale sezione concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All'inizio dell'anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:

a) dietro sua espressa richiesta;

b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

Il giornale sezione, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della stessa.

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezione.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezione sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezione approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 39

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile

Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del C.D.S. il coordinatore di Unità di e di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati, i Capi Squadra dei Gruppi di P.C. e di eventuali Unità di P.C. Resta in carica 3 anni

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente Sezionale è l'unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di P.C. partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezione.

L'Unità di Protezione può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal C.D.S.

FANFARA DELLA SEZIONE

Articolo 40

L'attività della Fanfara deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Nell'ambito della Sezione è costituito la Fanfara Alpina Sezionale, dotata di proprio statuto, che ha la denominazione di "FANFARA ALPINA SEZIONE INTRA", il cui Presidente cura i rapporti con il C.D.S.

I rapporti tra la Sezione e la Fanfara Sezionale, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C. D. S.



GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Articolo 41

Nell'ambito della Sezione è costituito il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) che fanno capo ai Gruppi della Sezione. Il C.D.S. nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il C.D.S. ed il coordinamento dei G.S.A.

I rapporti tra la Sezione ed i G.S.A. sono disciplinati da regolamenti approvati dal C.D.S.

MEMORIALE DEGLI ALPINI

Articolo 42

La sezione è custode del Memoriale eretto alla Colletta di Pala (Comune di Miazzina) in memoria dei Caduti Alpini dei Battaglioni:

INTRA – PALLANZA – VALTOCE – MONTEROSA;

Gruppi di Artiglieria da Montagna e Servizi. Inoltre è custode del monumento “all’Alpino mai Tornato” sito in piazza Flaim a Verbania Intra.

L’amministrazione del Memoriale come del monumento è di competenza della Sezione.

Il C.D.S. nomina di anno in anno, per formare il Comitato del Memoriale, due componenti del Consiglio che, unitamente al Presidente, al quale spetta di diritto, formano tale Comitato. Tra i tre (due membri eletti più il Presidente di Sezione) lo stesso Comitato nomina il segretario del Memoriale.

Detto Comitato avrà il compito di predisporre quanto necessario per la manutenzione del Memoriale stesso e del monumento.

PATRONESSE

Art 43

La nomina di patronesse, avente carattere assistenziale e benefico, è regolata dal Consiglio Direttivo Sezionale con richiamo esplicito all’art. 8 del regolamento nazionale.

SEDE DELLA SEZIONE

Articolo 44

Il Presidente, d’intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con la proprietà dell’unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l’attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.

L’uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell’apposita voce di spesa del bilancio sezionale all’inizio di ogni anno sociale.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 45

Fatto salvo quanto disposto dall’art 37 lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un’Assemblea Straordinaria rispettivamente dei Delegati per la Sezione o dei soci per il Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.



MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 46

Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 47

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

NOTA FINALE

Si precisa che, stante la modifica del sistema di elezione del Presidente di Sezione, il computo dei mandati di cui al 2° comma dell'art. 14 inizia a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento



Sommario

Associazione Nazionale Alpini	1
Sezione INTRA	1
COSTITUZIONE E SCOPO	1
Articolo 1.....	1
EMBLEMA DELLA SEZIONE	1
Articolo 2.....	1
Articolo 3.....	1
AMMISSIONE A SOCIO	1
Articolo 4.....	1
Articolo 5.....	2
Articolo 6.....	2
Articolo 7.....	2
ORGANI SOCIALI SEZIONALI.....	3
Articolo 8.....	3
ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE	3
Articolo 9.....	3
Articolo 10.....	3
Articolo 11.....	4
Articolo 12.....	4
Articolo 13.....	4
Articolo 14.....	4
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE.....	5
Articolo 15.....	5
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI.....	5
Articolo 16.....	5
Articolo 17.....	6
Articolo 18.....	6
Articolo 19.....	6
Articolo 20.....	7
ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI	7
Articolo 21.....	7
Articolo 22.....	7
Articolo 23.....	7
Articolo 24.....	7
Articolo 25.....	7
Articolo 26.....	7
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	8
Articolo 27.....	8
Articolo 28.....	8
GIUNTA DI SCRUTINIO	8
Articolo 29.....	8
ANNO SOCIALE E BILANCI	8
Articolo 30.....	8
GRUPPI DELLA SEZIONE	8
Articolo 31.....	8
Articolo 32.....	9
Articolo 33.....	9
Articolo 34.....	9
Articolo 35.....	9
Articolo 36.....	9
Articolo 37.....	9
GIORNALE SEZIONALE.....	10
Articolo 38.....	10
UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.....	10
Articolo 39.....	10
FANFARA DELLA SEZIONE.....	10
Articolo 40.....	10
GRUPPI SPORTIVI ALPINI.....	13



Articolo 41.....	11
SEDE DELLA SEZIONE	11
Articolo 44.....	11
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI.....	11
Articolo 45.....	11
MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	12
Articolo 46.....	12
DISPOSIZIONE FINALE.....	12
Articolo 47.....	12
NOTA FINALE.....	12

